



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **IPOTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI**

**di cui al Decreto ministeriale 14.03.2014, n. 55**

***“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”***

( testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa straordinaria del 10 febbraio 2017 e illustrato nel corso dell'incontro pomeridiano con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Unioni Regionali Forensi, seguito alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2017 del Consiglio Nazionale Forense celebratasi il 14 febbraio 2017 )

### **PREMESSA**

Il decreto ministeriale 55 del 2014 ha determinato nuove modalità di liquidazione del compenso e la conseguente inapplicabilità, per gli avvocati, del vecchio D.M n. 140/12 che ebbe a introdurre, per la prima volta nel nostro ordinamento, il sistema parametrico.

Il testo sui parametri rappresenta l'attuazione della previsione contenuta nell'art. 13, comma 6, della recente legge professionale n. 247/12. Quest'ultima norma prevede infatti che i parametri debbano essere emanati, ogni 2 anni, con decreto del Ministero della Giustizia e su proposta del Consiglio Nazionale Forense ed ogni 2 anni possano essere integrati ovvero modificati.

Con il decreto in parola rimane, comunque, confermata la più importante caratteristica del sistema parametrico: quest'ultimo viene, infatti, ad essere applicato solo nel caso di mancato accordo consensuale tra avvocato e cliente sul compenso dovuto.

Il regolamento n. 55/14 consta di 29 articoli suddivisi in 5 distinti capi:

- *disposizioni generali* [artt. 1-3];
- *disposizioni concernenti l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria* [artt. 4-11];
- *disposizioni concernenti l'attività penale* [artt. 12-17];
- *disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale* [artt. 18-27];
- *disciplina transitoria ed entrata in vigore* [artt. 28 e 29].

Le disposizioni generali contengono principi che risultano applicabili a tutte le liquidazioni: sia quelle legate alle attività giudiziali (tutte), sia quelle riferibili alle attività stragiudiziali.

Intanto sono proprio le disposizioni generali a confermare che i parametri si applicano laddove non vi sia accordo tra avvocato e cliente sul compenso e, dunque, preventiva pattuizione ed accordo sullo stesso.

Inoltre dalle disposizioni generali emerge la volontà del legislatore di riaffermare un importante principio in tema di compensi: quello di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata.

L'art. 2, comma 2, stabilisce inoltre che all'avvocato spetta anche il rimborso delle spese. Rispetto a queste ultime si deve osservare che spettano:

- innanzi tutto le spese documentate in relazione alle singole prestazioni;
- secondariamente, ed è questa una novità rispetto ai parametri 2012, le spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.

Si deve inoltre aggiungere che le spese forfettarie consentono il rimborso della somma ad essa riferibile in ogni caso e quindi anche nell'eventualità di determinazione del compenso mediante accordo.

Oltre ad aver reintrodotta il rimborso delle cosiddette spese forfettarie, il regolamento individua altre tipologie di spesa: quelle documentate, quelle accessorie e quelle di viaggio. La spesa accessoria è da tenere ben distinta dalla spesa forfettaria e ciò emerge dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 27 decreto n. 55/14. La spesa forfettaria si calcola in misura percentuale sul compenso. La spesa accessoria, invece, corrisponde ad una maggiorazione del 10% sul costo del soggiorno del professionista, nel caso in cui abbia sostenuto una trasferta. Le spese di viaggio, in virtù dell'art. 27, sono riconosciute all'avvocato nel caso di utilizzo dell'autoveicolo proprio.

Infine, merita un cenno anche la cosiddetta 'indennità di trasferta', prevista anch'essa in maniera specifica dal nuovo decreto e calcolata tenendo conto dei costi di soggiorno documentati del professionista, con il limite di un albergo a 4 stelle.

A distanza di circa due anni dall'entrata in vigore del D.M. 55 del 2014 è necessario valutare l'impatto concreto sulla vita professionale delle norme in questione.

Può affermarsi, con certo grado di certezza, che seppur in linea generale, può dirsi che i nuovi parametri consentano liquidazioni più significative dal punto di vista economico rispetto al regime del decreto 140 del 2012, nondimeno essi si ritengono, in alcuni casi, non proporzionati rispetto all'attività difensiva concretamente ed effettivamente svolta.

Di seguito le proposte di modifica dei parametri previsti per l'attività giudiziale in materia civile e poi per l'attività giudiziale in materia penale, comunque da raccordarsi tra loro in via generale.

## **INTERVENTI PROPOSTI**

### **PER ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE**

1) Più articolata individuazione dei criteri da adottare per determinare il compenso dovuto per l'attività stragiudiziale, alla luce della considerazione che l'attuale previsione dell'art. 19 c. 1 DM 55/2014, sicuramente esaustiva quanto a catalogazione dei singoli criteri da adottare per misurare l'ampiezza e l'impegno della prestazione professionale, non fornisce elementi utili

per individuare quale delle due tipologie debba poi ritenersi ricorrere nella specifica attività stragiudiziale.

Va quindi evidenziata la considerazione che mentre l'attività di assistenza presuppone un'opera continuativa che si articola in varie attività, anche di carattere diverso, protratte nel tempo quella di consulenza può esaurirsi nel breve periodo od in un singolo episodio, potendo comunque rendere necessario lo studio di questioni di particolare impegno.

Il discrimine tra l'una e l'altra attività dovrà quindi individuarsi nello svolgimento di più attività collegate tra loro ancorché di diversa consistenza e tipologia onde, in mancanza di tali articolate prestazioni, dovrà, di regola, riconoscersi un'attività di consulenza.

Si propone quindi di introdurre le tabelle qui allegate:

#### ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Valore della controversia	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,00 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00
Competenze	€ 398,00	€ 1.400,00	€ 2.400,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00

#### ATTIVITA' DI CONSULENZA

Valore della controversia	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,00 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00
Competenze	€ 171,00	€ 600,00	€ 800,00	€ 2.000,00	€ 3.638,00

Nell'attività di assistenza potrebbe poi farsi rientrare anche quella svolta in sede di negoziazione assistita esplicitandosi che tale prestazione deve essere retribuita separatamente da quella giudiziale o stragiudiziale "ordinaria".

2) Disciplinare espressamente il compenso dovuto per l'attività prestata come avvocato nell'ambito della mediazione, della a.d.r. e degli o.c.c. apparendo opportuno applicare i parametri previsti per l'attività giudiziale limitandoli a quelle fasi che si siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità dell'attività per talune o dell'assenza di attività per altre.

Per tale motivo le ipotesi possibili sono due:

- prevedere che il compenso per l'attività prestata nell'ambito di tale procedura possa essere determinato utilizzando i criteri previsti per l'attività stragiudiziale donde la seguente tabella:

Valore della controversia	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,00 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00
Competenze	€ 398,00	€	€	€ 4.000,00	€ 6.000,00

		1.400,00	2.400,00		
--	--	----------	----------	--	--

Ovviamente applicando i coefficienti di aumento o di riduzione di cui all'art. 4 c. 1 DM 55/2014 in relazione alla complessità ed al tempo dedicato alla trattazione delle pratiche.

- in alternativa, potrà farsi ricorso ad una specifica tabella dedicata alle procedure di mediazione ed alle ADR con un compenso omnicomprendente che, suscettibile di riduzione od aumento a sensi dell'art. 4 c. 1 DM 55/2014, potrà essere riferito in proporzione per un terzo ad ognuna delle tre distinte fasi in cui si articolano la mediazione:

Valore della controversia	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,00 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00
Competenze per le tre fasi, introduttiva, istruttoria e conclusiva del procedimento	€ 600,00	€ 1.500,00	€ 2.400,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00

Prevedere per l'espletamento positivo della procedura il riconoscimento di un compenso aggiuntivo analogo a quello previsto attualmente nel DM 55/2014 all'art. 4 c. 6.

3) Reintroduzione della distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e quelli per l'arbitrato collegiale (nulla prevedendo per la funzione di segretario). Pare opportuno, alla luce del diverso e più gravoso impegno previsto per il Presidente nell'ambito dell'arbitrato collegiale, prevedere già nel regolamento o nelle tabelle una percentuale del compenso superiore a quello degli altri arbitri.

Valore della controversia	Da € 0,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00	Oltre € 520.000,01
Compenso Presidente	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
Ognuno degli Arbitri	€ 1.500,00	€ 2.250,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00

4) Individuazione di una fase post decisoria prevedendo compensi per singoli ed autonomi adempimenti che non rientrano di fatto né nella fase decisionale né in quella esecutiva ma che sono funzionalmente connessi alle stesse essendo la prima presupposto della seconda e non potendo la fase post decisoria essere inserita nell'una o nell'altra.

L'attività successiva alla comunicazione della sentenza comporta autonomi adempimenti che non rientrano né nella fase decisionale né in quella esecutiva, e deve essere retribuita con un compenso che pare equo rapportare ad una percentuale del parametro previsto per la fase immediatamente antecedente (quella decisionale).

Tale percentuale può essere indicata in un 10-20% del parametro per la fase decisionale, ferma restando la necessità di esplicitare che anche tale compenso è suscettibile degli aumenti e delle diminuzioni di cui all'art. 4 c. 1 DM 55/2014.

Va precisato che l'attività postdecisionale, oltre a non poter essere formalmente ricompresa né nella fase decisionale né in quella esecutiva, è autonoma e non necessariamente viene svolta dal medesimo difensore del giudizio.

Onde, anche per tale motivo, è opportuno che sia suscettibile di apposita determinazione in virtù dell'autonomia che la caratterizza.

#### 5) Tabella amministrative giudiziali con l'inserimento della fase di ottemperanza.

Si propone, altresì, la introduzione di una tabella specifica che stabilisca i compensi per la fase cautelare. Nello specifico, in percentuale alta di ricorsi amministrativi la parte ricorrente richiede l'adozione di decreto presidenziale monocratico ovvero l'adozione di misura sospensiva dell'atto ovvero del provvedimento gravato. Non vi è chi non veda che in casi di tal fatta l'attività difensiva, prima della fissazione dell'udienza camerale, si concretizza in attività preliminare: deposito di memorie difensive; discussione in camera di consiglio e, ove non vi sia rinuncia alla invocata misura cautelare, richiesta di abbinamento al merito; rinuncia alla sospensiva e richiesta di sentenza semplificata. Queste attività, enucleate solo a titolo semplificativo, non trovano previsione esplicita nelle attuali tabelle innanzi al tribunale amministrativo regionale ove la fase cautelare reca compensi unici che non danno conto delle diverse fasi. Si propone, dunque, di prevedere una tabella autonoma per la fase cautelare che preveda le fasi di studio della controversia, di trattazione e decisionale i cui compensi siano proporzionalmente determinati rispetto a quelli previsti per la fase di merito.

Medesimo discorso va fatto per la fase cautelare innanzi il Consiglio di Stato ove, peraltro, allo stato, tale fase non è contemplata.

#### 6) Semplificazione, attraverso lo sviluppo di tabelle indicandone i parametri previsti per il primo ed il secondo grado nel contenzioso civile, prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale.

Quanto sopra anche alla luce delle sopravvenute modifiche normative che hanno mutato la competenza del Giudice onorario accorpando il Giudice di Pace, unitamente a quella del G.O.T., nella nuova figura del G.O.P

Tale unificazione consentirà di superare l'apparente attuale contrasto tra le tabelle dei parametri di importo diverso, su scaglioni del medesimo valore, previsti per il Giudice di Pace ed il Tribunale.

Il tutto semplificherebbe la redazione della nota in sede giudiziale rendendo più agevole la liquidazione del compenso e, nel rapporto con il cliente, renderebbe più facilmente determinabile a priori il costo delle prestazioni. La modifica potrebbe essere facilmente realizzata applicando in ogni caso i parametri previsti per il Tribunale anche alla luce della considerazione che la differenza dell'ammontare dei parametri tra primo grado e giudizi di appello è sostanzialmente irrilevante.

#### 7) Rideterminazione del compenso per l'atto di precetto che è stato quantificato nel DM 55/2014 in un importo apparentemente non suscettibile di essere modificato secondo i criteri

di cui all'art. 4, in relazione alla non infrequente necessità di far luogo ad una pluralità di adempimenti (indagini, accessi, ripetizione delle notifiche...) che sono indispensabili per conseguire il risultato positivo della notifica di un atto che costituisce il presupposto di tutta l'attività esecutiva successiva.

Dovrà quindi procedersi alla modifica dell'art. 4 c. 1 DM 55/2014 esplicitando che i criteri per l'aumento e la riduzione applicabili al precetto in relazione alla complessità dell'attività richiesta ed al numero degli adempimenti necessari possono essere aumentati sino al 100% e ridotti sino al 50%.

**8)** Riformulazione del comma 4 dell'art. 4 e del comma 2 dell'art. 12 del DM 55/2014 esplicitando i presupposti e le modalità di aumento e/o di riduzione del compenso in ipotesi di assistenza a più soggetti, avuto riferimento al parametro medio e tenuto conto della diversità e/o dell'identità delle posizioni processuali e di merito.

Quanto sopra essendo emersa la non facile interpretazione del metodo indicato all'art. 4 c. 4 (ambito civile) e all'art. 12 c. 2 (ambito penale) e la contraddittorietà dell'avverbio "non" inserito prima del verbo "comporta".

Onde la nuova formulazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del D.M. 55/2014 diverrebbe la seguente:

1. "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in identità o analogia di contesto fattuale sostanziale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista una sola parte contro più soggetti".

2. "Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello che sarebbe altrimenti liquidabile per l'assistenza ad un solo soggetto".

3. "Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, le posizioni sostanziali non siano esattamente coincidenti e la prestazione professionale a favore di una parte comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso da liquidarsi per l'assistenza ai soggetti che si trovino in tale situazione viene determinato di regola, per ognuna delle parti dopo la prima, operando una riduzione pari al 30% sui parametri base".

Inoltre si propone la eliminazione della previsione di cui al comma 9 dell'art. 4 nella parte in cui prevede che *"nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile"*. La ragione è di palmare evidenza: è la sola parte soccombente, in esito ad un giudizio in cui venga rilevata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ovvero in cui venga emessa declatoria di inammissibilità ovvero improponibilità ovvero improcedibilità della domanda, ad essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

Non può aversi condanna della parte totalmente o parzialmente vittoriosa, nè la norma può trovare applicazione nell'ipotesi in cui ci sia la soccombenza virtuale ad esempio in caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti.

Tutti i provvedimenti giudiziali infatti dispongono la liquidazione a favore (dell'avvocato) della parte vincitrice ex art. 91 c.p.c.: il richiamo ad una dimidiazione del compenso dell'avvocato del soccombente è del tutto inconferente essendo estraneo alla norma primaria.

Né ha senso logico ancorare tale dimidiazione a “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” e ciò non solo perché non si fa mai luogo a liquidazione delle spese del soccombente ma anche perché così si introduce (a danno dell'avvocato) un'indebita equiparazione di ipotesi totalmente difformi tra loro facendone derivare, però, una medesima conseguenza (la penalizzazione del difensore).

Evidente come vi sia assoluta e sostanziale differenza tra una condanna ex art. 96 c.p.c. (ascrivibile alla parte), una dichiarazione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (che consegue ad una valutazione nel merito del giudice) ed una improcedibilità dell'appello per mancata costituzione nei termini ex art. 348 c. 1 c.p.c. (che è conseguenza di un mancato adempimento dell'avvocato).

Onde la previsione, nel concreto inapplicabile, ha però l'effetto di affermare un principio generale assolutamente penalizzante per l'avvocato che può essere strumentalmente utilizzato in ipotesi di esito negativo del giudizio anche non imputabili al difensore.

A seguire la tabella di confronto tra l'attuale formulazione dell'art.4, commi 2-3 e 4, del D.M. 55 e le proposte di modifica.

N.b.: le eliminazioni sono ~~barrate~~; le aggiunte, sono in **grassetto**.

	<b>Formulazione attuale</b>	<b>Proposte di modifica del CNF</b>
<b>Art. 4, comma 1</b> <i>(ipotesi di integrazione della previsione attualmente operante)</i>	Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola	Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola

	fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.	fino al 100 per cento e la diminuzione <b>comunque non superiore</b> di regola <del>fino</del> al 70 per cento.
<b>Art. 4, comma 2</b> (ipotesi di integrazione della <i>previsione attualmente operante</i> )	Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti.	Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, <b>in identità o analogia di contesto fattuale sostanziale</b> , il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista una sola parte contro più soggetti.
<b>Art. 4, comma 3</b> (ipotesi di integrazione della <i>previsione attualmente operante</i> )	Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso e' liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.	Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello <b>che sarebbe</b> altrimenti liquidabile per l'assistenza ad un solo soggetto.
<b>Art. 4, comma 4</b> (ipotesi di <i>nuova formulazione della previsione</i> )	Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto del 30 per cento.	Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, <b>le posizioni sostanziali non siano esattamente coincidenti e la prestazione professionale a favore di una parte comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso da liquidarsi per l'assistenza ai soggetti che si trovino in tale situazione viene determinato di regola, per ognuna delle parti dopo la prima, operando una riduzione pari al 30% sui parametri base.</b>
<b>Art. 4, comma 9</b> (ipotesi di eliminazione)	Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.	<b>eliminare</b>



## **INTERVENTI PROPOSTI**

### **PER ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA PENALE**

Per ciò che concerne specificamente i compensi per l'attività giudiziale penale, l'art. 12 del regolamento indica i criteri generali per la determinazione. Tale norma dispone che ai fini della liquidazione si tenga conto:

- delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura e della complessità del procedimento;
- della gravità e del numero delle imputazioni;
- del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- dei contrasti giurisprudenziali dell'Autorità Giudiziaria dinanzi a cui si svolge la prestazione;
- della rilevanza patrimoniale;
- del numero dei documenti da esaminare;
- della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove si svolge la professione in modo prevalente;
- dall'esito ottenuto, avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente;
- del numero di udienze, pubbliche o in camera di consiglio, diverse da quello di mero rinvio e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime.

Il decreto n. 55/14 stabilisce, per le attività giudiziali penali, quanto già indicato per quelle civili, amministrative e tributarie in merito ai valori medi. L'Autorità Giudiziaria dovrà infatti tener conto innanzi tutto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, che potranno essere aumentati, anche in questo caso, fino all'80% e diminuite fino al 50%.

L'art. 12, comma 3, stabilisce, anche per la materia penale, che il compenso venga liquidato per fasi. Le fasi contemplate in sede penale, sono le seguenti:

- di studio;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria o dibattimentale;
- decisionale.

Vi è quindi una differenza rispetto alla precedente normativa dei parametri 2012. Questi ultimi, infatti, in forza del combinato disposto degli artt. 12 e 14 del regolamento n. 140/12, individuavano le seguenti fasi: di studio, di introduzione del procedimento, istruttoria (sia procedimentale, o processuale), decisoria e fase esecutiva. Dal raffronto delle due normative emerge, *ictu oculi*, che nel nuovo regolamento niente viene ad essere precisato relativamente alla fase esecutiva.

L'art. 12, comma 2, prevede poi disposizioni nell'eventualità che l'avvocato assista più soggetti.

Vi sono poi norme che riguardano le prestazioni a favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio. Rispetto a queste vi è senz'altro una novità poiché nel nuovo testo scompare la limitazione della liquidazione del compenso stabilita dal vecchio regolamento 2012 ma comunque è stabilito che nella liquidazione medesima il giudice debba tener conto "della incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa". La previsione merita censura avendo, sostanzialmente, rimesso alla discrezionale scelta del giudicante l'importo da liquidare.

**1)** Modifica dell'art. 12, comma 1, laddove prevede che non debbano essere contemplate le udienze di mero rinvio nel calcolo della liquidazione del compenso. Tale previsione viola la costituzione laddove all'art. 36 della carta fondamentale che prevede che al lavoratore (anche autonomo) debba essere sempre riconosciuta una retribuzione proporzionata al lavoro svolto (ed alla qualità dello stesso). Difatti, non può essere revocato in dubbio che andare in udienza è un'attività lavorativa effettiva, anche se poi l'udienza viene meramente rinviata (si potrebbe ragionare sulle cause che determinano il rinvio: ad esempio si potrebbe sostenere che se il mero rinvio è determinato dal difensore – solo da lui – allora l'udienza non venga calcolata, mentre negli altri casi l'udienza, anche se di mero rinvio, debba obbligatoriamente essere sempre computata nel calcolo).

**2)** L'espressione "di regola" prevista dall'art. 12, comma 1, va eliminata, poiché troppo spesso viene utilizzata (dalla magistratura) per liquidare importi inferiori ai minimi, senza, tra l'altro, che ricorrano ragioni eccezionali che possano giustificare il superamento della locuzione in questione. In alternativa, si potrebbe prevedere espressamente i casi nei quali si possano superare i minimi ed i massimi (ma a noi interessano soprattutto i minimi), ad esempio remissione della querela, prescrizione del reato, morte del reo (tutte avvenute entro la prima udienza, ovviamente).

**3)** La determinazione del compenso non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato! Il numero di udienze cui si è partecipato deve influire in maniera più incisiva rispetto al semplice ed insufficiente aumento, previsto dal comma 1 dell'art. 12, fino all' 80% del valore medio della tabella di riferimento. Si potrebbe, ad esempio, prevedere come fattore correttivo un aumento fisso per ogni udienza ulteriore rispetto ad un numero base di 3 udienze non di mero rinvio, con distinguo economico tra udienze di mero rinvio e non di mero rinvio (mero rinvio € 50 forfetariamente liquidate - non di mero rinvio 200 forfetariamente liquidate).

Si propone, altresì, che ove il giudice tenga conto dei valori medi di cui alle tabelle, in applicazione dei parametri generali, gli stessi possano essere ridotti al massimo fino al 30 per cento.

**4)** L'art. 12, comma 2, va modificato nella parte in cui è riportato "parti" o "parte" con la indicazione "soggetti" o "soggetto". La richiesta di modifica è di palmare evidenza: una parte processuale può essere "composta" anche da più soggetti. Ciò impedirebbe al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende dovendo, al contrario, richiedere un compenso complessivo per la "parte" unitariamente e genericamente intesa.

5) Si propone, altresì, di modificare l'art. 12, comma 2, aggiungendo prima delle parole "processuale", "procedimentale": ciò consentirebbe di evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto al procedimento che non sfocia in un giudizio (cfr. procedimento per decreto al quale non faccia seguito l'opposizione).

6) Modifica dell'art. 12, comma 2, laddove indica, di regola, la riduzione del 30% per la difesa di più soggetti con identica posizione processuale. La riduzione, difatti, è significativa e viola il principio costituzionalmente previsto della proporzionalità tra il compenso e l'importanza dell'opera prestata; principio quest'ultimo, peraltro, anche stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto n. 55/14 che stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.

7) Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 deve potersi applicare la medesima disciplina per i soggetti che non accedono al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ciò eviterebbe la incostituzionalità dell'attuale previsione.

8) Definire in maniera più chiara le voci "indagini difensive", "cautelari personali" e "cautelari reali" nella tabella.

Nel caso delle indagini difensive si reputa necessario inserire il corrispondente parametro anche per le fasi introduttiva del giudizio nonché decisionale essendo altamente possibile che durante le stesse fasi, per come definite nel contenuto dalle lettere b) e d) del comma 3 dell'art. 12, il difensore possa dare seguito ad indagini difensive dovuta alle prove da assumersi, prima della fase istruttoria, ovvero da assumersi prima della fase decisionale.

Del tutto destituita di fondamento è la mancata previsione del parametro per la fase istruttoria/dibattimentale nel caso delle udienze innanzi al tribunale del riesame.

9) Inserire una voce che riguardi le memorie difensive non introduttive del giudizio, in maniera tale che non debbano essere semplicisticamente ricomprese nella fase istruttoria.

10) Riaggiornamento di tutti i parametri nella misura proporzionale pari almeno al 20% di quelli attualmente previsti.

A seguire la tabella di confronto tra l'attuale formulazione dell'art. 12 del D.M. 55 e le proposte di modifica.

N.b.: le eliminazioni sono ~~barrate~~; le aggiunte, sono in **grassetto**.

Formulazione attuale dell'art. 12	Proposte di modifica del CNF
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della	1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della

complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegare, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

2. Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni e' incrementato per effetto di riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro piu' parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identita' di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita'

complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, ~~diverse da quelle di mero rinvio~~, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegare, che, in applicazione dei parametri generali, possono, ~~di regola~~, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti **comunque in misura non superiore al ~~50~~ al 30** per cento.

2. Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione **procedimentale o** processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del **30 20** per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del **10 5** per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle ~~parti~~ **soggetti** ovvero delle imputazioni e' incrementato per effetto di riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende ~~una parte~~ **un singolo soggetto** contro ~~piu' parti~~ **piu' soggetti**, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identita' di posizione **procedimentale o** processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi ~~imputati~~ **soggetti** e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' ~~di regola~~ ridotto **comunque in misura non superiore al ~~del~~ 30** per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 **si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo** ~~si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.~~

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita'

<p>investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivit� e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;</p> <p><b>b)</b> per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;</p> <p><b>c)</b> per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;</p> <p><b>d)</b> per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.</p>	<p>investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivit� e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;</p> <p><b>b)</b> per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;</p> <p><b>c)</b> per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;</p> <p><b>d)</b> per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.</p>
---	---